

# Ministero del Lavoro: adeguamenti statutari per gli enti del Terzo settore

di **Sara Agostini**

## L'approfondimento

A distanza di qualche mese dalla prima circolare sugli adeguamenti statutari degli enti del Terzo settore, il Ministero del Lavoro fornisce, con un nuovo documento, ulteriori chiarimenti, dedicando particolare attenzione alle Organizzazioni di Volontariato, alle Associazioni di Promozione sociale e alle ONLUS.

### Riferimenti

Ministero del Lavoro, circolare 31 maggio 2019, n. 13  
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, art. 101

Il Ministero del Lavoro ha inteso fornire, con la circolare n. 13 del 31 maggio 2019, ulteriori chiarimenti in merito agli adeguamenti statutari alle norme previste dal Codice del Terzo settore che le Organizzazioni di volontariato (ODV), le Associazioni di promozione sociale (APS) e le ONLUS dovranno effettuare entro la data del 3 agosto 2019<sup>1</sup>.

Tale circolare, infatti, segue quella già emanata, sempre dalla stessa Amministrazione, il 27 dicembre 2018<sup>2</sup>, con la quale, nelle more dell'entrata in vigore del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), il Ministero ha chiarito le modalità con cui devono essere effettuati gli adeguamenti statutari dalle diverse tipologie di enti.

### Adeguamenti statutari per ODV e APS

L'art. 101, comma 2, del Codice del Terzo settore ha stabilito le modalità e le tempistiche degli adeguamenti statutari da parte di ODV, APS e ONLUS<sup>3</sup>.

Gli enti hanno, quindi, il compito di adeguarsi alla normativa introdotta dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; ciò rappresenta una manifestazione della libertà di restare nell'alveo degli enti del Terzo settore. Entro la data del 3 agosto 2019, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e ONLUS che sono attualmente iscritti nei rispettivi registri a livello regionale, possono effettuare gli adeguamenti statutari alle nuove disposizioni inderogabili o per introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili, mediante specifica clausola statutaria, attraverso il regime c.d. alleggerito

---

**Sara Agostini** - Giurista d'impresa

### Note:

- 1 Si evidenzia che un emendamento alla legge di conversione del Decreto Crescita, approvato dal Senato il 27 giugno 2019 e non ancora pubblicato in G.U. al momento di andare in stampa, prevede la proroga dei termini fino al 30 giugno 2020 per l'adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle imprese sociali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
- 2 Ministero del Lavoro, circolare n. 20 del 27 dicembre 2018.
- 3 Art. 101, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 - Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri ONLUS, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

ovvero con le modalità e le maggioranze previste dall'assemblea ordinaria.

Se gli enti hanno già effettuato gli adeguamenti statutari, possono sempre apportare le modifiche che si dovessero rendere necessarie attraverso il sistema "alleggerito", rispettando quanto previsto dalla normativa.

Qualora, invece, un ente, costituito secondo la normativa previgente all'entrata in vigore del Codice del Terzo settore e non ancora iscritto in alcun registro, intenda adeguare il proprio statuto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017, non potrà usufruire del regime "alleggerito", in quanto ciò è previsto solo per quegli enti già iscritti e, quindi, provvisti della qualifica di ODV, APS o ONLUS.

La domanda di maggior rilievo a cui il Ministero ha inteso rispondere con la circolare del 31 maggio 2019 è quali siano le conseguenze del mancato adeguamento statutario da parte dei suddetti enti.

Innanzitutto, giova distinguere la posizione delle ODV e APS, rispetto a quanto, invece, riguarda le ONLUS.

Per le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, iscritte nei rispettivi registri, infatti, l'art. 54 del Codice del Terzo settore prevede la trasmigrazione dei dati esistenti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, attraverso un meccanismo che dovrà essere disciplinato con apposito decreto.

Gli Uffici territorialmente competenti del RUNTS dovranno, entro i successivi 180 giorni dal passaggio dei dati, controllare l'esistenza dei requisiti per l'iscrizione nel nuovo Registro; in tale arco di tempo gli enti continueranno ad essere considerati come ODV o APS. Laddove, dal controllo operato, l'Amministrazione dovesse ritenere adeguata l'adozione di un provvedimento di diniego all'iscrizione al RUNTS, la

### SOLUZIONI OPERATIVE

**Gli adeguamenti statutari per le ODV, APS e ONLUS devono intervenire entro il 3 agosto 2019 e possono essere effettuati entro la stessa data con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.**

**Se le ODV e le APS non si adeguano nei termini, nell'ambito di una interlocuzione con l'Ufficio territorialmente competente del Registro unico nazionale del Terzo settore, possono provvedere successivamente, fatta salva la potestà delle amministrazioni che gestiscono i registri attuali di cancellare le ODV e APS non in linea con la normativa vigente.**

**Per le ONLUS, invece, le nuove clausole dello statuto, aderenti al Codice del Terzo settore, entreranno in vigore dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea sulle misure fiscali e non prima del periodo di imposta successivo all'operatività del RUNTS.**

decisione

dell'Amministrazione dovrà essere assunta nel rispetto della procedura prevista dalla Legge n. 241/1990 ovvero nell'ambito di una interlocuzione procedimentale.

Se l'ente, a seguito del contatto con l'Ufficio del RUNTS competente per territorio, debba procedere ad effettuare le modifiche statutarie, queste dovranno essere realizzate senza poter beneficiare del regime "alleggerito", visto che tale modalità è usufruibile solo fino al 3 agosto 2019.

L'Ufficio territoriale, poi, potrebbe anche rifiutare l'iscrizione di un ente in una sezione del RUNTS e proporre, invece, l'iscrizione in una diversa sezione; tale soluzione deve

essere proposta nell'ambito di un raccordo con l'ente, ovvero in un contraddittorio da cui emerga la volontà della ODV o APS interessata ad essere iscritta in una diversa sezione.

La circolare in commento, tuttavia, sottolinea anche che, nelle more della istituzione del RUNTS e della successiva trasmigrazione dei dati, le amministrazioni che gestiscono attualmente i registri di cui alle Leggi n. 266/1991, per le ODV, e n. 383/2000, per le APS, possono decidere di cancellare quegli enti i cui statuti non risultino in linea con il Codice del Terzo settore.

### Adeguamenti statutari per le ONLUS

Diverse sono le tempistiche e le conseguenze del mancato adeguamento statutario per le ONLUS.

La normativa di riferimento ovvero l'art. 102, comma 2, lett. a) del Codice del Terzo settore prevede che le disposizioni sulle ONLUS, contenute negli artt. 10-29 del D.Lgs. n. 460/1997, siano abrogate dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea sulle misure fiscali e non prima del periodo di imposta successivo all'operatività del RUNTS.

Le ONLUS, quindi, potranno effettuare le modifiche statutarie entro il 3 agosto 2019, inserendo, al contempo, clausole che facciano decorrere la loro efficacia dal momento indicato nell'art. 104, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017<sup>4</sup>, nonché una espressa previsione con cui andranno a decadere le vecchie disposizioni statutarie incompatibili con le norme del Codice del Terzo settore.

La trasmigrazione dei dati dai registri attuali nel RUNTS non potrà avvenire in modo simile a quanto previsto per le ODV e le APS, in considerazione della eterogeneità delle forme organizzative che le ONLUS possono assumere.

Pertanto, nel decreto ministeriale che, ai sensi dell'art. 53 del Codice del Terzo settore, stabilirà le procedure di iscrizione nel Registro nazionale, dovrà essere previsto un percorso apposito di inserimento degli enti che erano iscritti nel Registro delle ONLUS, nonché di controllo, da parte degli Uffici territoriali del RUNTS, della correttezza degli adeguamenti statutarî effettuati.

#### **Adeguamenti statutarî per gli enti dotati di personalità giuridica**

Particolare attenzione è stata data nella circolare alle tempistiche e modalità di adeguamento degli statuti per gli enti dotati di personalità giuridica.

Il Ministero del Lavoro ha stabilito che il termine del 3 agosto 2019 si deve riferire al momento della delibera di modificazione dello statuto da parte dell'assemblea e non quello entro il quale deve arrivare il provvedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie da parte della Prefettura o della Regione/Provincia autonoma interessata.

Tale interpretazione risulta essere conforme alla legge per due ragioni:

- 1) se la scadenza, per gli enti dotati di personalità giuridica, per le modifiche statutarie dovesse riferirsi alla data entro cui deve arrivare l'approvazione amministrativa, da parte della Prefettura o Regione/Provincia autonoma, si andrebbe a creare una disparità di trattamento rispetto agli

#### **OSSERVAZIONI**

La normativa fiscale, contenuta nel Codice del Terzo settore, e il Registro unico non hanno avuto ancora concreta attuazione e ciò, a cascata, produce un blocco operativo anche per l'entrata in vigore di altre disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017.

enti senza personalità giuridica che avrebbero più tempo per deliberare, dal momento che non devono ottenere alcun assenso ulteriore dalla Pubblica amministrazione;

- 2) il testo letterale dell'art. 101, comma 2, del Codice del Terzo settore parla "entro

il medesimo termine", riferendosi sia alle modifiche statutarie sia alle modalità con cui l'assemblea può deliberare attraverso il regime "alleggerito". La data del 3 agosto 2019 è, pertanto, quella entro la quale l'assemblea può deliberare le modifiche. Diversamente si andrebbe a far dipendere l'osservanza del termine dalla delibera di un altro soggetto ovvero della Prefettura o della Regione/Provincia autonoma.

Il Ministero del Lavoro, infine, sottolinea che il controllo sulla conformità dello statuto alle disposizioni del Codice del Terzo settore sia di competenza dell'Ufficio territorialmente competente del RUNTS, mentre la verifica ai sensi del D.Lgs. n. 361/2000, da parte della Prefettura o della Regione/Provincia autonoma, sarà di tipo meramente formale.

#### **Osservazioni conclusive**

Dalla lettura della circolare del Ministero del Lavoro emergono soluzioni ai quesiti derivanti dalle modifiche statutarie che gli enti associativi devono realizzare entro il 3 agosto 2019.

La problematica più evidente è data dal fatto che la normativa fiscale, contenuta nel Codice del Terzo settore, e il Registro unico non hanno avuto ancora concreta attuazione e ciò, a cascata, produce un blocco operativo anche per l'entrata in vigore di altre disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017.

#### **Nota:**

- 4 Art. 104, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 - Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.

Gli enti associativi che, entro il 3 agosto 2019, non procedono ad un adeguamento statutario, ad oggi potrebbero incorrere soltanto nella cancellazione dai registri esistenti, dal momento che il RUNTS non è ancora in vigore.

Successivamente hanno 180 giorni di tempo prima di essere richiamati dall'Amministrazione, con la quale, in ogni caso, è possibile avviare un processo interlocutorio che si potrebbe concludere con l'iscrizione dell'ente in un'altra sezione del Registro.